

UFFICIO LEGALE F.E.I.

AVV. FABRIZIO PUGGIONI

ADDIO AI CO.CO.CO.

Lo scorso 24 ottobre è entrato in vigore, dopo la pubblicazione in GU ed il relativo periodo di vacatio, il D.Lgs. 276/2003 (cd Legge Biagi).

Tra le numerose innovazioni e modifiche previste, una, molto importante per i riflessi che comporterà, riguarda le collaborazioni coordinate e continuative, i cosiddetti Co.Co.Co.

Questa figura contrattuale, così come siamo ormai abituati a conoscerla, è destinata a lasciare il campo al lavoro "a progetto".

Il nuovo rapporto sarà finalizzato dalla realizzazione di un progetto o programma con maggiore, se non totale, autonomia del collaboratore.

La forma dovrà essere scritta; la legge in realtà richiede tale forma solo a fini di prova, ma sarà dal testo del contratto che potrà desumersi con certezza l'esistenza del programma o progetto e gli altri caratteri del rapporto tra i quali, appunto, l'autonomia del collaboratore.

Non bisogna infatti dimenticare che la legge colpisce la mancata individuazione del progetto con la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, un eventuale giudice potrà sempre accertare la mancanza di autonomia nella prestazione del collaboratore con le stesse conseguenze.

Altro elemento importante della nuova figura è il termine, che dovrà essere certo e determinabile.

I contratti in corso. Nessuna limite per i contratti già stipulati, nei quali sia comunque evidenziabile il progetto o programma: rimarranno comunque in vigore.

Quelli in scadenza prima del 23 ottobre, in caso di rinnovo, potranno continuare fino al termine naturale. Gli altri, scadenti dopo detta data o a tempo indeterminato, potranno comunque avere efficacia fino al 24 ottobre 2004

(è prevista la possibilità di termini diversi in sede di accordi collettivi).

Il compenso, date le caratteristiche di autonomia del rapporto, dovrà essere svincolato dall'elemento tempo e legato al solo risultato.

Non prevedono l'obbligo di individuazione del programma o progetto i contratti stipulati con appartenenti ad albi professionali, amministratori e sindaci di società e pensionati di vecchiaia. Restano però ferme tutte le altre prescrizioni in campo fiscale e previdenziale.

Rimangono altresì escluse le collaborazioni occasionali. Sono tali quelle di durata inferiore ai trenta giorni e con compenso non superiore ad € 5.000,00 nell'anno.

Fabrizio Puggioni

Nel prossimo dicembre, nei giorni compresi tra il 21 ed il 27 deve essere pagato l'acconto dell'IVA per l'anno in corso.

Per la sua determinazione, possono essere utilizzati in via alternativa tre metodi.

METODO STORICO

Acconto pari all'88% dell'IVA liquidata per l'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente.

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Acconto determinato in sede di apposita liquidazione IVA al 20 dicembre considerando:

le operazioni attive registrate o da registrare dall'1/12 al 20/12 per i contribuenti mensili e dall'1/10 al 20/12 per quelli trimestrali;

le operazioni passive registrate tra l'1/12 ed il 20/12 per i mensili e tra l'1/10 ed il 20/12 per i trimestrali.

METODO PREVISIONALE

Acconto pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare nel mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili od in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali.

Quat'ultimo metodo deve essere utilizzato con accortezza in quanto l'insufficiente (così come l'omesso ed il ritardato) versamento dell'acconto è colpito con sanzione del 30% dell'importo non versato, oltre interessi, anche se con possibilità di ravvedimento operoso.

Per i contribuenti trimestrali, non si applica la maggiorazione dell'1% di interessi indetraibili.

Il versamento minimo, da effettuarsi a mezzo modello F24 con codice tributo 6013 o 6035, è pari ad € 103,29.

Sono esonerati i contribuenti che hanno iniziato o chiuso l'attività in corso d'anno; in quest'ultimo caso non devono essere dovuti versamenti per l'ultimo periodo; i contribuenti che hanno chiuso l'ultimo periodo dell'anno precedente o che prevedono di chiudere l'ultimo periodo di quello in corso con un credito o con un debito inferiore ad € 116,72; i contribuenti che hanno effettuato solo operazioni esenti o non imponibili.

Fabrizio Puggioni